

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 47-7402

L.R. 63/1978, art. 18 bis. Definizione interventi contributivi in favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo per l'applicazione sul territorio regionale delle lotte obbligatorie contro la virosi Sharka delle drupacee e la batteriosi dell'actinidia previste dal D.M. 28 luglio 2009 e dal D.M. 20 dicembre 2013.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE (modificativa della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

vista la D.G.R. n. 20-12798 del 14 dicembre 2009 "D.lgs 19 agosto 2005, n. 214. Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Organizzazione dei sistemi di controllo per l'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria", che definisce le istruzioni operative di riferimento per le attività regionali di controllo o per la vigilanza in attuazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria;

vista la D.D. n. 1339 del 17 dicembre 2009 "Approvazione delle modalità operative relative all'applicazione dei Decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria", che definisce i criteri e le modalità organizzative di applicazione degli interventi regionali di lotta obbligatoria;

considerato che la D.D. n. 1339 del 17 dicembre 2009 (paragrafo 4 dell'allegato) prevede che la Regione Piemonte, allo scopo di sostenere il programma di contenimento degli organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria, nella prima fase di comparsa degli organismi nocivi stessi, in relazione alla gravità della situazione sul territorio regionale e alla disponibilità finanziaria, possa prevedere contributi ai produttori a titolo di rimborso per sostenere l'estirpo degli impianti infetti.

considerato che in Piemonte alcune importanti colture sono colpite dalle seguenti gravi fitopatie di recente comparsa sul territorio regionale:

1. Plum pox virus (PPV), ceppo M, agente della «vaiolatura delle drupacee» (Sharka), su pesco;
2. *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.), agente della batteriosi dell'actinidia, su actinidia;

considerato che tali fitopatie sono soggette a lotte obbligatorie previste dai seguenti decreti ministeriali:

1. D.M. 28 luglio 2009 "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)";
2. D.M. 20 dicembre 2013 "Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana." pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2014, che ha aggiornato,

abrogandolo, il precedente D.M. 7 febbraio 2011 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione del cancro batterico dell’actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*”;

dato atto che in Piemonte:

- il D.M. 28 luglio 2009 è stato applicato con la determinazione dirigenziale n. 250 del 12 marzo 2010 e s.m.i. “Piano di applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 28 luglio 2009 “Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «vaiolatura delle drupacee» (Sharka)”, di seguito indicato come “Piano di lotta obbligatoria Sharka”;

- il D.M. 7 febbraio 2011 è stato applicato con la determinazione dirigenziale n. 251 dell’8 aprile 2013 e s.m.i., “Piano di applicazione in Piemonte delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione della batteriosi dell’actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.)” di seguito indicato come “Piano di emergenza batteriosi dell’actinidia”;

considerato altresì che in Piemonte:

- la coltivazione di actinidia e del pesco nonché l’indotto relativo alla trasformazione e all’esportazione rivestono grande importanza dal punto di vista economico;

- nel 2013 è stata rilevata la presenza di frutteti di pesco colpiti dal virus PPV, ceppo M, che ha determinato l’estirpazione obbligatoria di circa 20 ettari di pesco nell’area del Saluzzese;

- a partire dal 2010, anno di prima comparsa della batteriosi dell’actinidia, sono stati persi in Piemonte 608 ettari coltivati ad actinidia e nel periodo settembre 2012-marzo 2014 sono stati estirpati altri 335 ettari circa di actinidia;

- tali interventi obbligatori provocano ingenti danni alle aziende agricole coinvolte;

considerato che è necessario porre in essere ogni azione utile per limitare la diffusione sul territorio regionale del virus PPV, ceppo M, del pesco e della batteriosi dell’actinidia in ragione della particolare rapidità con cui tali gli organismi nocivi si diffondono;

dato atto che la presenza di focolai di infezione, in un’area ad elevata specializzazione frutticola, causano un elevato rischio di diffusione delle due fitopatie ai frutteti della zona, causando gravi danni e la perdita del patrimonio frutticolo con ripercussioni sull’indotto e sulle esportazioni;

considerato che le estirpazioni effettuate dalle aziende agricole a seguito delle misure eradicative imposte dal Settore Fitosanitario in applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria hanno causato danni produttivi alle aziende coinvolte;

dato atto che le disposizioni eradicative emanate hanno avuto carattere di urgenza al fine di ridurre il rischio di diffusione delle due fitopatie nell’area frutticola coinvolta;

ritenuto necessario attuare il Piano di lotta obbligatoria Sharka ed il Piano di emergenza batteriosi dell’actinidia attraverso l’erogazione di contributi regionali in favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo gravate dalle misure obbligatorie;

ritenuto necessario sostenere le aziende agricole che hanno realizzato nel 2013 le misure obbligatorie per l'eradicazione della virosi Sharka, ceppo M.

dato atto che la D.D. n. 250 del 12 marzo 2010 stabiliva che la Regione Piemonte, per le aree contaminate nella prima fase di comparsa del virus, allo scopo di sostenere il programma di contenimento del ceppo M del virus PPV (vista la sua particolare virulenza), poteva prevedere misure di sostegno alle aziende frutticole oggetto di ingiunzione di estirpo da parte del Settore Fitosanitario;

considerato, in particolare, che per l'applicazione sul territorio regionale delle Piano di emergenza batteriosi dell'actinidia negli anni 2011 e 2012 sono stati approvati i due seguenti bandi regionali:

– bando 2011, approvato con la D.D. n. 174 del 2 marzo 2011 “Piano regionale di profilassi fitosanitaria della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.). Definizione delle misure di profilassi fitosanitaria ed apertura del bando regionale per la presentazione delle domande di contributo per la campagna 2011.”;

– bando 2012, approvato con la D.D. 498 del 4 giugno 2012 “L.R. 63/1978, art. 18 bis. Interventi contributivi a sostegno delle misure di profilassi fitosanitaria previste dal D.M. 7 febbraio 2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*" - Apertura del bando regionale per la presentazione delle domande di contributo per la campagna 2012”;

ritenuto utile dare continuità ai bandi sopra citati con l'attivazione di nuovi interventi contributivi a sostegno delle aziende agricole per l'applicazione delle misure di emergenza attuate nel periodo settembre 2012-aprile 2014;

dato atto che l'art. 18 bis della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63, “Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste” e s.m.i. prevede “Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie”;

visto l'art. 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 “Aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie” e atteso che con regolamento (CE) n. 1114/2013 è stato prorogato il periodo di applicazione fino al 30 giugno 2014;

dato atto che nessun aiuto potrà essere corrisposto prima della pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito Internet della Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione europea;

dato atto che sono escluse dal regime di aiuti le imprese in difficoltà e quelle che potrebbero dover rimborsare degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno finché il rimborso non sarà stato effettuato o finché l'importo da rimborsare non sarà stata trasferito su un conto bloccato (inclusi gli interessi dovuti in entrambi i casi);

ritenuto, da quanto evidenziato, di approvare i criteri per la concessione di contributi regionali in favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo gravate dall'applicazione delle misure di estirpo obbligatorie. Tali criteri stabiliscono, tra l'altro, le modalità per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti nonché l'importo dei contributi regionali concedibili ed i criteri di priorità;

considerato che ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

considerato che al fine di definire i massimali dei contributi concedibili, è necessario riferirsi alla deliberazione della Giunta regionale n. 3-7297 del 24 marzo 2014 avente per oggetto "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte. Adozione e pubblicazione dell'edizione "Dicembre 2013" (valida per l'anno 2014)" che ha approvato i valori di riferimento per le operazioni di espianto ed impianto per le piante da frutto e stabiliva che l'importo medio è pari ad €16.238,00;

considerata la necessità di ottimizzare le risorse finanziarie regionali disponibili per gli interventi effettuati nel periodo settembre 2012-aprile 2014 e di sostenere il maggior numero possibile di imprese del settore agricolo danneggiate dalla virosi Sharka, ceppo M, sul pesco e dalla batteriosi dell'actinidia;

dato atto che è necessario stabilire, rispetto a quanto erogato con il bando actinidia 2012, limitazioni ai contributi regionali da erogare per gli interventi urgenti di eradicazione della batteriosi dell'actinidia effettuati nel periodo settembre 2012-aprile 2014;

ritenuto necessario stabilire per gli estirpi di actinidia e di pesco effettuati nel periodo settembre 2012-aprile 2014 i seguenti massimali per l'erogazione del contributo regionale:

- contributo regionale unitario concedibile per ettaro estirpato: €4.000,00;
- importo massimo erogabile per ciascuna domanda: €30.000,00;

ritenuto necessario, in considerazione dell'urgenza di eradicare il focolaio iniziale del virus PPV, ceppo M, dare la precedenza alle imprese agricole danneggiate dalla virosi;

ritenuto necessario, per le aziende agricole danneggiate dalla batteriosi dell'actinidia, dare la precedenza alle imprese agricole che non avevano presentato domanda di contributo regionale ai sensi dei bandi 2011 e 2012 e, in second'ordine, a quelle che avevano percepito, ai sensi degli stessi bandi, un contributo regionale complessivo inferiore ad €30.000,00;

dato atto che il Settore Programmazione e Valorizzazione del Sistema Agroalimentare in base alla D.G.R. n. 65-5903 del 3 giugno 2013, aveva provveduto agli adempimenti inerenti al bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo ai sensi del Piano di emergenza batteriosi dell'actinidia;

considerata che per garantire la continuità nella gestione dei procedimenti, è utile che il Settore Programmazione e Valorizzazione del Sistema Agroalimentare provveda agli adempimenti successivi al presente atto;

dato atto che l'art. 2 comma 1, lettera h) della legge regionale dell'8 luglio 1999, n. 17 avente ad oggetto il "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca" stabilisce che vengano conferite alle Province le funzioni e le risorse relative agli interventi concernenti il miglioramento e lo sviluppo delle

produzioni vegetali e gli interventi per l'erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali;

vista la convenzione (rep. n. 16271 del 6 luglio 2011) per l'affidamento di incarico all'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (A.R.P.E.A.) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002;

preso atto del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2 novembre 2011) per l'affidamento di incarico all'A.R.P.E.A. ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002, a parziale modifica della convenzione già stipulata il 6/07/2011 rep. n. 16271;

stabilito che con la D.D. n. 810 del 20 settembre 2013 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata;

di prendere atto che, in base alle superfici estirpate nel periodo settembre 2012-marzo 2014 (20 ettari di pesco e 335 ettari di actinidia) e al contributo regionale unitario concedibile per ettaro, pari ad € 4.000,00, è stimabile un fabbisogno di € 1.420.000,00 per l'attuazione degli interventi di eradicazione del virus PPV, ceppo M, e di eradicazione della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.);

considerato che le misure di eradicazione della virosi Sharka, ceppo M, sul pesco e della batteriosi dell'actinidia sono da considerarsi misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità previste dalla direttiva 2002/89/CE del 28 novembre 2002 e s.m.i.;

visto l'articolo 26 della L.R. n. 5 del 4 maggio 2012 "Legge finanziaria per l'anno 2012" che prevede la possibilità di utilizzare, quali contributi a favore di imprenditori singoli o associati per interventi negli impianti di vegetali colpiti da organismi nocivi diffusibili in attuazione del d.lgs 19 agosto 2005 n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", "sia quota parte degli stanziamenti destinati o destinabili quali aiuti di Stato aggiuntivi sulla misura U) o su altre misure del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regione Piemonte..." sia "le economie di fondi statali ed europei, vincolate al contrasto dell'espandersi di patologie agli impianti di vegetali...";

vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 Legge finanziaria per l'anno 2014;

vista la Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016;

In relazione alle attuali dotazioni finanziarie, si ritiene opportuno autorizzare interventi contributivi, ammontanti ad € 1.100.000,00, in favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo per finanziare il "Piano di applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 28 luglio 2009 "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «vaiolatura delle drupacee» (Sharka)" ed il "Piano di applicazione in Piemonte delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.)".

All'onere di € 1.100.000,00 derivante dalla concessione di contributi regionali per finanziare gli interventi di eradicazione del virus PPV, ceppo M, e di eradicazione della batteriosi dell'actinidia

causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.) eseguite nel periodo settembre 2012-aprile 2014, si provvede con la seguente dotazione finanziaria:

- €100.000,00 disponibili presso l’A.R.P.E.A. a seguito di rinunce o liquidazioni inferiori, relative al Piano regionale di profilassi fitosanitaria della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.) per l’anno 2012 (DGR n.15-3887 del 21 maggio 2012 e s.m.i.);
- € 1.000.000,00 stanziati sull’UPB DB11152 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014, in cui è iscritto uno stanziamento complessivo di € 23.355.734,83 approvato con la L.R. n. 2 del 5 Febbraio 2014.

ritenuto che il presente atto sia provvisto dei caratteri di indifferibilità e urgenza motivati dal fatto che, come richiamato in precedenza:

- gli interventi eradicativi sono stati imposti dal Settore Fitosanitario in applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria;
- tali interventi sono risultati necessari al fine di evitare, in un’area ad elevata specializzazione, la diffusione del virus PPV, ceppo M, e della batteriosi causata da P.s.a. ai frutteti della zona, causando gravi danni e la perdita del patrimonio frutticolo con ripercussioni sull’indotto e sulle esportazioni;
- gli estirpi dei frutteti di pesco ed actinidia sono stati eseguiti con urgenza;
- le misure eradicative hanno causato danni produttivi alle aziende coinvolte;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di sostenere le azioni di eradicazione della Sharka ceppo M, causata dal Plum pox virus (PPV), sul pesco, per limitarne la diffusione sul territorio regionale in relazione alla particolare virulenza del ceppo del virus;
2. di dare continuità alle azioni di eradicazione della batteriosi dell’actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.) intraprese nel 2011 e nel 2012, per limitarne la diffusione sul territorio regionale in ragione della particolare rapidità con cui l’organismo nocivo si diffonde;
3. di prendere atto che, in base alle superfici estirpate nel periodo settembre 2012-marzo 2014 (20 ettari di pesco e 335 ettari di actinidia) e al contributo regionale unitario concedibile per ettaro, pari ad €4.000,00, è stimabile un fabbisogno di €1.420.000,00 per l’attuazione delle azioni di cui al punto 1 e 2;
4. di dare la precedenza alle imprese agricole danneggiate dalla virosi Sharka, ceppo M, sul pesco, in considerazione dell’urgenza di eradicare il focolaio iniziale del virus;
5. di attuare il Piano di applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 28 luglio 2009 “Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «vaiolatura delle

drupacee» (Sharka)” ed il Piano di applicazione in Piemonte delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione della batteriosi dell’actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.) attraverso l’erogazione di contributi regionali in favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo per l’applicazione sul territorio regionale delle misure di emergenza di profilassi fitosanitaria previste dai decreti ministeriali di lotta obbligatoria;

6. di autorizzare, in relazione alle attuali dotazioni finanziarie, interventi contributivi, ammontanti ad € 1.100.000,00, in favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo per finanziare il “Piano di applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 28 luglio 2009 “Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «vaiolatura delle drupacee» (Sharka)” ed il “Piano di applicazione in Piemonte delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione della batteriosi dell’actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.);

7. di stabilire che all’onere di € 1.100.000,00 derivante dalla concessione di contributi regionali per finanziare gli interventi di eradicazione del virus PPV, ceppo M, e di eradicazione della batteriosi dell’actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.) eseguiti nel periodo settembre 2012-aprile 2014 di cui al punto 6, si provvede con la seguente dotazione finanziaria:

a) € 100.000,00 disponibili presso l’A.R.P.E.A. a seguito di rinunce o liquidazioni inferiori, relative al Piano regionale di profilassi fitosanitaria della batteriosi dell’actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.) per l’anno 2012 (D.G.R. n. 15-3887 del 21 maggio 2012 e s.m.i.);

b) € 1.000.000,00 stanziati sull’UPB DB11152 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014, in cui è iscritto uno stanziamento complessivo di € 23.355.734,83 approvato con la L.R. n. 2 del 5 febbraio 2014;

8. di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi regionali in favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo di cui al punto 6, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

9. di stabilire che nessun aiuto previsto dal presente atto potrà essere corrisposto prima della pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito Internet della Direzione generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione europea;

10. di dare atto che l’istruttoria e la predisposizione degli elenchi di liquidazione delle domande presentate saranno gestiti dalle Province, mentre l’erogazione del contributo regionale in favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo sarà effettuata da A.R.P.E.A.;

11. di stabilire che la Direzione Agricoltura - Settore Programmazione e Valorizzazione del Sistema Agroalimentare provveda agli adempimenti successivi al presente atto;

12. di procedere alla comunicazione del presente regime di aiuti alla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006, così come modificato con il regolamento (CE) n. 1114/2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Criteri per la concessione dei contributi regionali in attuazione del "Piano di applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 28 luglio 2009 "Lotta obbligatoria per il controllo del virus *Plum pox virus* (PPV), agente della «vaiolatura delle drupacee» (Sharka)" e del "Piano di applicazione in Piemonte delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.)".

1. Oggetto degli interventi

Interventi di estirpazione:

- di frutteti di pesco infetti dal virus Plum pox virus (PPV) ceppo M, in attuazione del "Piano di applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 28 luglio 2009 "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «vaiolatura delle drupacee» (Sharka)" approvato con determinazione dirigenziale n. 250 del 12 marzo 2010 e s.m.i. "D.G.R. n. 20-12798 del 14/12/2009. Applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 28 luglio 2009 "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della "vaiolatura delle drupacee" (Sharka)", di seguito indicato come "Piano di lotta obbligatoria Sharka";
- di frutteti di actinidia infetti da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* in attuazione delle misure obbligatorie previste dal "Piano di applicazione in Piemonte delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.)" approvato con determinazione dirigenziale n. 251 dell'8 aprile 2013 e s.m.i. "Applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 7 febbraio 2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*". Aggiornamento delle istruzioni operative sulle misure di profilassi, disposizioni per i nuovi impianti, delimitazione del territorio, sanzioni", di seguito indicato come "Piano di emergenza batteriosi dell'actinidia".

2. Durata degli interventi

Gli interventi vengono attivati a sostegno degli estirpi effettuati nel periodo settembre 2012-aprile 2014 in attuazione dei piani di lotta obbligatoria e di emergenza citati al punto 1.

3. Competenze

Regione Piemonte

La Regione Piemonte, in applicazione della lettera l) del comma 1, art. 6 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 17 e s.m.i. "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", esercita le funzioni necessarie all'attuazione degli interventi su tutto il territorio piemontese.

La Regione, in particolare, provvede a:

- emanare i bandi per la presentazione delle domande di aiuto;
- adottare i provvedimenti necessari per l'operatività degli interventi;
- approvare gli elenchi regionali delle domande di contributo ammissibili;
- selezionare, se necessario, i campioni di aziende da sottoporre ai controlli *in loco*;
- approvare gli elenchi di liquidazione provinciali delle domande di contributo ammesse a finanziamento;
- autorizzare l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (A.R.P.E.A.) al pagamento dei contributi in favore dei beneficiari inclusi negli elenchi di liquidazione sopra citati.

La Regione, più in generale, esercita le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 e s.m.i. "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali".

Province

Le Province sono incaricate della gestione dei procedimenti amministrativi ed in particolare:

- del ricevimento, presa in carico, esame e definizione (accoglimento o reiezione) delle domande di aiuto;
- dello svolgimento delle istruttorie e delle attività di accertamento e controllo;
- della formazione, ciascuna per il proprio territorio di competenza, degli elenchi provinciali di liquidazione delle domande di contributo ammesse a finanziamento;
- della trasmissione degli elenchi provinciali di liquidazione alla Regione.

Ciascuna Provincia individua, all'interno del proprio ordinamento, gli uffici competenti ai fini dello svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra esposti.

Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (A.R.P.E.A.)

L'art. 5 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e s.m.i. "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari" prevede che all'organismo pagatore possa essere affidata da parte della Regione anche l'esecuzione di pagamenti su leggi regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla l.r. 17/1999.

Ai fini della concessione dei contributi regionali di cui ai presenti Criteri, l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura è incaricata dalla Regione dell'esecuzione dei pagamenti relativi agli aiuti a sostegno delle estirpazioni di frutteti di pesco infetti dal virus Plum pox virus (PPV), ceppo M, e di frutteti di actinidia infetti da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* realizzate in attuazione delle misure obbligatorie previste dai relativi piani di emergenza e di applicazione dei decreti di lotta obbligatoria citati al punto 1).

A.R.P.E.A. corrisponde i contributi regionali spettanti direttamente ai beneficiari individuati dagli elenchi provinciali trasmessi dalla Regione.

A.R.P.E.A., inoltre, svolge tutte le funzioni, non menzionate nella presente deliberazione, riportate nella convenzione rep. n. 16271 del 6 luglio 2011 (parzialmente modificata dal contratto attuativo rep. n. 16446 del 2 novembre 2011) e necessarie per la corretta esecuzione dei pagamenti dei contributi erogati ai sensi del bando.

4. Requisiti tecnici di ammissibilità relativi alle misure di emergenza per l'actinidia

Il conduttore che intenda accedere ai contributi regionali deve aver realizzato entro il 30 aprile 2014 l'estirpazione dei frutteti di actinidia infetti, intesi come unità produttiva omogenea per anno di impianto e gestione.

Deve inoltre garantire di aver distrutto le piante estirpate mediante incenerimento o interrimento profondo *in loco* o secondo le modalità concordate preventivamente con il Settore Fitosanitario. I frutteti di actinidia estirpati non possono essere reimpiantati con *Actinidia* sp. fino al 31 dicembre 2016.

5. Requisiti di ammissibilità

Possono presentare domanda di aiuto e richiedere i contributi regionali i conduttori di pescheti e/o di actinidieti (singoli o associati), le cooperative agricole e le società di persone o di capitali esercitanti attività agricole che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- partita I.V.A. per il settore agricolo;
- iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte;
- per i frutteti di actinidia, le particelle, o porzioni di esse, oggetto di domanda la destinazione d'uso del suolo ad actinidia (codice 831) deve essere verificabile attraverso le validazioni del fascicolo aziendale antecedenti all'estirpo;

- per i frutteti di pesco, le particelle, o porzioni di esse, oggetto di domanda deve essere stato ingiunto l'estirpo da parte del Settore Fitosanitario e constatato l'avvenuto estirpo da parte del Settore stesso (documentazione agli atti del Settore Fitosanitario);
- per i frutteti di actinidia, "Dichiarazione di estirpo di impianti di actinidia per motivi fitosanitari" presentata al Settore Fitosanitario entro i termini e con le modalità previste dal Piano di emergenza approvato con D.D. n. 251 dell'8 aprile 2013 e s.m.i.
- per i frutteti di actinidia estirpati il giorno 30 aprile 2014 (termine ultimo per l'estirpazione), dichiarazione di estirpo per motivi fitosanitari presentata entro il 24 aprile 2014;
- frutteti di actinidia oggetto di domanda ricadenti nelle "aree delimitate" definite nella D.D. n. 251 dell'8 aprile 2013 e s.m.i., allegato 1, punto 4.

Non sono ammissibili a finanziamento:

- i frutteti di actinidia impiantati nel 2011, in quanto gli impianti erano stati sospesi fino al 31 dicembre 2011 (D.D. n. 265 del 31 marzo 2011);
- gli estirpi degli impianti di actinidia realizzati nel 2012 e risultati infetti, come stabilito dal Piano di emergenza 2012 (D.D. 1442 del 22 dicembre 2011);
- gli estirpi degli impianti di actinidia realizzati nel 2013 e risultati infetti, come stabilito dal Piano di emergenza 2013 (D.D. n. 251 dell'8 aprile 2013 e s.m.i.);
- tutte le particelle catastali, o porzioni di esse, investite ad actinidia ed oggetto di domanda di aiuto nell'ambito dei bandi regionali 2011 e 2012 approvati rispettivamente con la D.D. n. 174 del 2 marzo 2011 e la D.D. 498 del 4 giugno 2012;
- i frutteti di actinidia estirpati il giorno 30 aprile 2014 (termine ultimo per l'estirpazione) la cui dichiarazione di estirpo sia stata inviata in data successiva al 24 aprile 2014;
- le domande di aiuto, per gli interventi su pesco ed actinidia, che non raggiungono l'importo minimo di euro 500,00.

6. Parametri per la quantificazione dei contributi regionali e caratteristiche dei frutteti di pesco e di actinidia

I contributi regionali concesso è a parziale copertura della perdita subita, che viene commisurata alla spesa che i conduttori dovranno sostenere per le operazioni di estirpo dedotte le spese non sostenute in conseguenza dell'estirpo.

L'importo massimo dei costi o delle perdite ammissibili è dedotto delle eventuali somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo e dei costi non imputabili alla malattia che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

Contributo regionale unitario concedibile:

Euro per ettaro estirpato	4.000,00 €
---------------------------	------------

Importo massimo erogabile per ciascuna domanda: euro 30.000,00.

I contributi regionali di cui ai presenti "Criteri" non sono cumulabili con altre forme di aiuto per le medesime finalità o per il sostegno alla stessa coltura per danni derivanti da avversità climatiche.

7. Esclusioni, riduzioni e revoca dei contributi regionali

L'accertamento di una differenza positiva tra la superficie estirpata dichiarata in domanda e quella verificata in fase di istruttoria (difformità) comporta la riduzione del contributo o l'esclusione della domanda dal pagamento in funzione delle percentuali sotto riportate:

- fino al 20% di difformità: viene ammessa a contributo la superficie estirpata accertata;
- difformità superiore al 20% e fino al 50%: viene ammessa a contributo la superficie estirpata accertata diminuita della superficie difforme (cioè dichiarata in domanda ma non estirpata);
- difformità superiore al 50%: la superficie dichiarata in domanda viene esclusa dal contributo e la domanda decade.

Per il calcolo della percentuale di difformità si applica la seguente formula:
 $\% \text{ difformità} = (\text{superficie in domanda} - \text{superficie accertata}) \times 100 / \text{superficie accertata}$.

Vengono escluse dal calcolo del contributo, qualora inserite in domanda:

- le superfici condotte in affitto o con altre forme di conduzione che non risultino nel fascicolo aziendale al momento della presentazione dell'istanza;
- le superfici condotte in affitto o con altre forme di conduzione i cui contratti di affitto/conduzione risultino scaduti al momento della presentazione dell'istanza;
- le superfici condotte in affitto o con altre forme di conduzione estirpate senza autorizzazione dei proprietari.

Sono escluse dall'aiuto le domande che non soddisfino le seguenti condizioni:

- per il pesco e per l'actinidia, mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità stabiliti al punto 5;
- per l'actinidia, mancanza di uno dei requisiti tecnici di ammissibilità relativi alle misure di emergenza previsti al punto 4;
- importo del contributo richiesto inferiore a euro 500,00;
- a seguito dell'applicazione di una riduzione, importo del contributo accertato inferiore a € 500,00;
- per i richiedenti che compilano la domanda in proprio, invio della copia cartacea della domanda in data successiva alla data di scadenza del bando.

Vengono revocate dagli elenchi regionali delle domande di contributo ammissibili le istanze contenenti superfici rientranti tra quelle non ammissibili a finanziamento di cui al punto 5.

Vengono esclusi dal finanziamento i conduttori che impediscano al Settore Fitosanitario ed alle Province l'effettuazione dei controlli *in loco*.

Sono escluse dal regime di aiuti le imprese in difficoltà e quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno finché il rimborso non sarà stato effettuato o finché l'importo da rimborsare non sarà stato trasferito su un conto bloccato (inclusi gli interessi dovuti in entrambi i casi).

Vengono infine esclusi dal contributo i richiedenti che, pur trovandosi nelle condizioni di ammissibilità previste dal bando, in caso di disponibilità finanziaria insufficiente per soddisfare tutte le richieste di contributo prese in carico dalle Province, occupano nell'elenco regionale delle domande di contributo ammissibili una posizione non coperta dalle risorse in dotazione.

Nel caso in cui, dopo la concessione degli aiuti, i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sotto indicate, il contributo viene revocato con conseguente richiesta al beneficiario di restituzione della somma già percepita maggiorata degli interessi. Costituiscono motivi di revoca:

- la mancanza di uno dei requisiti tecnici di ammissibilità relativi alle misure di emergenza per l'actinidia;
- il mancato estirpo dei frutteti di pesco o di actinidia oggetto della domanda di aiuto;
- la non corretta esecuzione dell'estirpo;
- la preclusione dell'accesso ai fondi oggetto di domanda ai soggetti incaricati dell'effettuazione dei controlli ed a tutta la documentazione che questi ultimi riterranno necessaria ai fini dell'attività di controllo e dell'istruttoria.

8. Criteri di priorità per la formazione dell'elenco regionale delle domande di contributo ammissibili agli aiuti per gli estirpi dei frutteti di actinidia

L'eventualità che le risorse finanziarie che vengono messe a disposizione per l'attuazione dell'intervento non siano sufficienti a far fronte a tutte le domande di aiuto presentate rende

necessario prevedere la formazione di una graduatoria regionale mediante la quale sia possibile individuare i beneficiari del finanziamento.

Scaduti i termini di apertura dei bandi le domande di aiuto vanno a formare l'elenco regionale, definito in base al punteggio assegnato a ciascun richiedente al momento della compilazione telematica della domanda sulla base dei criteri di priorità sotto elencati, cioè di requisiti oggettivi specifici posseduti dai conduttori degli actinidieti.

Criteri di priorità

Alle domande presentate viene assegnata priorità decrescente sulla base dei seguenti criteri:

- 1) imprenditore agricolo professionale (I.A.P.), come definito dall'art. 1, commi 1 e 3 del d.lgs 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i.;
- 2) aziende con S.A.U. aziendale investita ad actinidia, precedentemente all'estirpo, maggiore del 50%;
- 3) aziende con S.A.U. aziendale investita ad actinidia, precedentemente all'estirpo, compresa tra il 25% ed il 50%;
- 4) impianto realizzato nel 1994 o in anni successivi;
- 5) aziende che non avevano presentato domanda ai sensi dei bandi regionali 2011 e 2012 approvati rispettivamente con D.D. n. 174 del 2 marzo 2011 e D.D. n. 498 del 4 giugno 2012;
- 6) aziende che avevano percepito un contributo complessivo inferiore a euro 30.000,00 ai sensi dei bandi regionali 2011 e 2012 sopra citati.

A parità di requisiti sono considerati, come ulteriori criteri di priorità decrescenti,

- l'entità della superficie estirpata;
- l'incidenza della superficie estirpata rispetto alla S.A.U. aziendale.

Formazione dell'elenco regionale delle domande di contributo ammissibili

L'elenco regionale delle domande di contributo ammissibili, derivante dall'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di cui sopra, riporta per ciascun richiedente i seguenti elementi principali: ordine di priorità (posizione), punteggio, superficie oggetto di intervento, entità del contributo concedibile e Provincia competente per l'istruttoria della domanda di aiuto.

Sulla base della dotazione finanziaria prevista per finanziare il bando 2014 e dell'ammontare complessivo dei contributi regionali concedibili richiesti sono individuati:

- i richiedenti ammessi al contributo regionale (beneficiari);
- i richiedenti che, pur trovandosi nelle condizioni di ammissibilità previste dal presente bando, sono esclusi dal finanziamento per insufficiente copertura finanziaria.

L'elenco regionale è approvata con determinazione dirigenziale e successivamente trasmessa alle Province per l'avvio dell'istruttoria delle domande e per le necessarie comunicazioni ai richiedenti.

9. Presentazione delle domande

I conduttori dei frutteti di pesco e/o di actinidia colpiti che intendano beneficiare dei contributi regionali devono presentare domanda alla Provincia sotto la cui competenza ricade la sede legale aziendale.

Le domande di aiuto devono essere predisposte e presentate sulla base delle disposizioni definite in successivi atti (bandi) ed utilizzando l'apposito servizio di compilazione *on line* integrato nel Sistema informativo agricolo piemontese (S.I.A.P.) fornito attraverso il portale Sistemapiemonte.

10. Durata del procedimento

La durata del procedimento amministrativo è pari a 180 giorni.

La durata del procedimento superiore a 90 giorni è motivata:

- sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, in quanto non è possibile conoscere a priori il numero delle istanze che perverranno ed il conseguente carico di lavoro in capo ai funzionari, a cui si va ad aggiungere l'attività di gestione dei bandi, caratterizzata dall'indifferibilità ed urgenza delle misure poste in essere;
- dalla prevedibile particolare complessità della fase istruttoria delle domande che richiede l'esecuzione di sopralluoghi e controlli *in loco*, anche ripetuti nel tempo, presso le sedi aziendali e relativi terreni distribuiti sul territorio regionale, per la verifica dell'esecuzione delle misure d'urgenza.